



COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

Originale

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 29/04/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024/2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

L'anno **2024** il giorno **29** del mese di **Aprile** alle ore 18.00 , in modalità mista dando la possibilità sia di partecipare in presenza che mediante collegamento da remoto, ai sensi del "regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, delle Commissioni e della Giunta" approvato con deliberazione consiliare del 28.4.2022 n. 7, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Dott. DAVID SAISI	SI	PIERONI VERONICA	Si - da remoto
PONZIANI DINO	SI	VALIENSI FURIO	SI
MARZI PAOLO	SI	CORTI ZELMIRO	SI
ROSSI SILVIA	Si - da remoto	FRANCHI MASSIMO	SI
BALDACCI TOMMASO	Si - da remoto	MARRI LICIA	SI
SIMI MARIA PAOLA	Si - da remoto		
SIMONINI SILVIA	Si - da remoto		

Presenti : 12 Assenti : 0

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, Maurizio Bacchini e Silvia Lucchesi.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. FRANCESCO BORGHESI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Dott. DAVID SAISI.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024/2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

Il Responsabile del Settore Finanziario propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- con determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Galliciano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa”, n. 24 del 12 aprile 2024 avente per oggetto “validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 del Comune di Galliciano ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA”;

Esaminato il Piano finanziario suddetto che evidenzia per l'anno 2024 un costo complessivo di € 1.303.754,00 e per l'anno 2025 un costo complessivo di € 1.353.537,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 adottata in data 17 aprile 2023, il quale in particolare stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Dato atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2024 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 43, comma 11, stabilisce: "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- Preso atto che, l'art. 26 (Riscossione) del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), in precedenza richiamato, stabilisce che i versamenti relativi alla TARI, in termini ordinari, sono effettuati in 4 rate con scadenza rispettivamente a maggio – luglio – settembre - novembre dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di determinare con deliberazione consiliare scadenze differenti;

Ritenuto pertanto di stabilire per l'esercizio 2024 le seguenti scadenze di pagamento:

1° rata:	31 maggio;
2° rata	31 luglio;
3° rata:	30 settembre;
4° rata:	30 novembre,

- fermo restando la possibilità di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della 2° rata fissata, come anticipato, al 31 luglio 2024;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L., D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

- 1) **di approvare** il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2024/2025 così come da determinazione del Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa", n. 24 del 12 aprile 2024 avente per oggetto "validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 del Comune di Galliciano ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA"; ;
- 2) **di approvare** la misura delle tariffe per l'esercizio 2024 per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) secondo il metodo ARERA, come risultanti dal prospetto allegato A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, applicando le agevolazioni e le riduzioni previste dalla normativa vigente e dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- 3) **di precisare** che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2024;
- 4) **di dare atto** delle seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2024:

1° rata:	31 maggio;
2° rata	31 luglio;
3° rata:	30 settembre;
4° rata:	30 novembre,

fermo restando la possibilità di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della 2° rata fissata al 31 luglio 2024;

- 5) **di dare atto che** alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lucca nella misura del 5%;
- 6) **di dare atto** che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Massimo Tamagnini, che allo stesso sono state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compresa l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento;
- 7) **di disporre**, ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
- 8) **di dare atto** che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013;
- 9) **di trasmettere** per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, così come stabilito dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo.

- Visti gli allegati pareri;

- Visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 267/2000.

- Chiusa la discussione, il presidente poni in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione che viene APPROVATA dal Consiglio Comunale, avendo ottenuto su:

- n. 12 presenti e n. 12 votanti:

- n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge.

- Successivamente, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avendo avuto in separata votazione n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024/2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2024

Il Responsabile di Settore
Dott. Massimo Tamagnini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Massimo Tamagnini

Letto, approvato e sottoscritto all'originale dal presidente e dal segretario comunale.

IL SINDACO
DOTT. DAVID SAISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO BORGHESI

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito informatico del Comune di Galliciano (www.comune.galliciano.lu.it) in data odierna, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18.6.2009, n. 69.

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Giuly Santino

Lì, 09/05/2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/05/2024, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Giuly Santino